

AL SINDACO DEL COMUNE DI CARPI

OGGETTO : Osservazioni a norma di legge del  
Piano Particolareggiato di Iniziativa Privata B 15  
Di cui al prot.10543 del 27.02.2014

Carpi  
N. 0021599 del 29/04/2014 - Arrivo

06 02- - Sindaco-Urbanistica-



\*03600520140021599A01\*

Il sottoscritto ALBORESI ARGIO ,Consigliere Comunale , formula le seguenti osservazioni:

Il comparto edificatorio B 15 è posto ad ovest ed è limitrofo al cimitero frazionale di S.Marino.

Una planimetria del progetto riferisce di una fascia di rispetto cimiteriale copiata da ...

La fascia di rispetto cimiteriale è regolata e fissata dalla legge e deve essere tracciata a norma di legge : art.338 R.D. 1265 / 1934 e art. 54 , 55, 57 , DPR 285 / 1990. Tali Disposizioni Legislative sono più volte richiamate dalla Istruttoria Tecnica Provinciale durante l'iter di approvazione del PRG vigente e ne fanno parte integrante .Di tale Istruttoria Tecnica Provinciale , che si ritiene parte integrante delle presenti Osservazioni, se ne allega un estratto ( allegato n. 1 pag.8,20,31,41).

Ne consegue che il riparto delle varie superfici di legge contenute nel Piano Particolareggiato in questione sono tutte errate e vanno rideterminate e ricalcolate nei modi di legge ,cioè sottraendo alla ST la superficie ricadente ( quasi duemila metri quadrati) nei 200 (duecento ) metri dal perimetro dell'impianto cimiteriale ( art. 46 Legge reg.47/78 ) e via di seguito. Tali norme di legge sono più volte richiamate nella Istruttoria sopra detta ed allegata . A chiarimento si allega ( allegato 2 ) la ennesima e ultima sentenza del Consiglio di Stato sez. VI n.1317 , 17 marzo2014 che si ritiene parte integrante delle presenti Osservazioni.

Ogni legge Urbanistica ed anche le NTA , PRG vigente in Carpi normano che in caso di contrasto tra rappresentazione e/o interpretazione grafica , prevale la norma scritta ( leggasi distanza ).

I privati e quindi anche i signori del B 15 ,non possono collocare nessuna Nuova Costruzione entro la fascia o zona di rispetto cimiteriale dei 200 metri , sia o no stata ridotta , in modo lecito o no, la fascia di rispetto cimiteriale per motivi pubblicistici.

L'Amministrazione Comunale afferma nella Istruttoria Tecnica suddetta che il PRC 1995 aveva ridotto le fasce di rispetto cimiteriale . E' falso. Allora il potere di riduzione spettava al Prefetto.E' lo stesso PRC 1995 ad affermare che il PRG 1984 aveva ridotto in modo indifferenziato a 50 metri tale fascia , addirittura in tutti i cimiteri frazionali . E' altrettanto falso.

Per gli usi di legge .

Carpi, li 29 aprile 2014

In fede

Firmato

Allegati n.2

# ALLEGATI

n. 2 per tot. 5 fogli

- aumentare la sicurezza stradale  
- ottenere un risparmio energetico mediante un razionale uso dei mezzi di trasporto e delle sedi stradali.  
In generale si deve considerare nell'ambito di riqualificazione ambientale delle condizioni di viabilità che le indicazioni sopraevvidenziate devono riguardare anche la rete viaria esistente.

## 5 - STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE PROGRAMMAZIONE e SOVRACOMUNALE E DISPOSIZIONI LEGISLATIVE

### 5.1 PIANO INFRAREGIONALE DELLE ATTIVITA' ESTRATTIVE

La Provincia di Modena ha interessato con previsioni estrattive del proprio P.I.A.E. vigente e successiva Variante P.I.A.E. approvata, il territorio comunale di Carpi con 1 polo estrattivo di interesse sovracomunale (Polo n°15 "Ponte Motta", congiuntamente al Comune di Cavezzo).

L'Amministrazione Comunale, ai sensi dell'Art. 9 della Legge Regionale 17/91, ha provveduto ad adeguare il proprio P.A.E. alla pianificazione sovracomunale, approvato con Delibera C.C. n° 176 del 19.11.98, mentre attualmente è in corso di redazione il P.P. del Polo menzionato.

Nonostante il P.A.E. comunale sia approvato e vigente, non sono state tuttavia individuate nella cartografia del PRG di Carpi 2000 zonizzazioni di aree destinate all'attività estrattiva, o a eventuali frantoi, ed in particolare non risulta zonizzato il perimetro del Polo n°15 "Ponte Motta" nella specifica tavola 10 (PS 2 "Azionamento del Territorio comunale"), inoltre nelle N.T.A. (zona D) non sono indicate discipline di aree destinate all'attività estrattiva.

Si rileva che l'Amministrazione Comunale di Carpi non ha provveduto ad inserire la propria pianificazione estrattiva nella cartografia e nella normativa del PRG, anche se non presenta interferenze con la pianificazione interregionale delle attività estrattive provinciali e non si riscontrano difformità con la pianificazione vigente. Si ritiene di considerevole interesse denunciare attraverso dati precisi una stima del fabbisogno di materiali inerti per l'edilizia che i nuovi interventi comporteranno.

(H1) - Si chiede pertanto all'Amministrazione Comunale di controdedurre nel merito alle previsioni delle attività estrattive

### 5.2 DISPOSIZIONI LEGISLATIVE

#### 5.2.1 Rispetti di cui al Decreto Legislativo n° 490 del 1999

L'articolo 150 - Coordinamento della disciplina urbanistica - del testo unico delle tutele recita al comma 2°:

" I piani regolatori generali e gli altri strumenti urbanistici si conformano, secondo l'articolo 5 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e le norme regionali, alle previsioni dei piani territoriali paesistici e dei piani urbanistico-territoriali di cui all'articolo 149. I beni e le aree indicati agli articoli 139 e 146 sono comunque considerati ai fini dell'applicazione dell'articolo 7, n. 5, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, come sostituito dall'articolo 1 della legge 19 novembre 1968, n. 1187."

In pratica si afferma che il PRG deve considerare i vincoli da osservare nelle zone a carattere storico, ambientale e paesistico anche includendo le aree disciplinate dall'art.139 - Beni soggetti a tutela (ex 1497/39) - e quelle disciplinate dall'art.146 - Beni tutelati per legge (ex 431/85) che dovranno pertanto essere riportate sugli elaborati del Piano Regolatore Generale .

(H2) - Si chiede all'Amministrazione Comunale di controdedurre nel merito dell'applicazione dei disposti di cui all'art.150 del D.Lgs 499/99.

#### 5.2.2 Rispetto cimiteriale

Le strutture cimiteriali presenti nel Comune di Carpi sono diverse, CAPOLUOGO - FOSSOLI -GARGALLO - SANTA CROCE - MIGLIARINA - tutte presentano un'area di rispetto di 100 metri, solo il cimitero di BUDRIONE ha un rispetto di 50 metri - e non i 200 metri previsti dalla legge. A riguardo si rammenta che l'ampiezza delle zone di rispetto delle strutture cimiteriali è definita ai sensi della Legge n.1265/34, art.338 e del DPR n. 285/90, art.57. In assenza di decreti di riduzione delle medesime ai sensi delle leggi vigenti, esse sono di 200 metri e non possono comunque essere inferiori a 50 metri. Entro tali zone di rispetto sono ammessi unicamente gli interventi di cui alla citata Legge n. 1265/34 e DPR n. 285/90.

##### Art.73.12 - cimiteri

Nell'articolo delle N.T.A. si richiamano generici provvedimenti di approvazione per le riduzioni dei rispetti in base alle vigenti norme in materia. Sarebbe opportuno che il Consiglio Comunale operasse una verifica di tali perimetrazioni per garantire la corretta corrispondenza di quanto sarà approvato.

Trattandosi in ogni caso di perimetri di rispetto che non superano i 50 metri, in queste aree non pare possibile realizzare neppure costruzioni funzionali alla struttura cimiteriale non garantendo tale norme la distanza minima (anche se derogabile a 50) prevista dal testo unico delle leggi sanitarie.

(H3) - Si chiede all'Amministrazione Comunale di controdedurre fornendo chiarimenti sulla conformità del rispetto dei cimiteri inferiori ai 200 metri previsti dalla Legge e/o relativi Decreti di riduzione ai sensi del R.D. 1265/34 e del DPR 285/90. Si ricorda inoltre che le aree incluse nei rispetti, tra cui anche quelli cimiteriali, non devono essere conteggiati come standards di urbanizzazione previsti all'art.46 comma 2, lettera c) (A - B) della L.R. 47/78 e s.m.

#### 5.2.3 Rispetto degli elettrodotti

Il PRG individua nelle tavole di zonizzazione in scala 1:5.000 gli elettrodotti, tuttavia in relazione alle linee di tensione minore (ex 15KV) il parere Azienda Sanitaria Locale riferisce che da sopralluoghi effettuati ne è stata constatata la presenza in alcune zone di nuova edificazione. Tali linee ed i relativi rispetti non sono state riportate nelle tavole di Azionamento.

Si ritiene che tale informazione e individuazione di rispetti sia da relazionarsi non solo alla diretta edificazione delle aree ma anche alle previsioni urbanistiche eventualmente interessate da queste forme di tutela, rammentando che il rispetto si riferisce a spazi - anche non edificati - destinati alla presenza prolungata di persone.

Recentemente è stata approvata (esecutiva dal 18/11/2000) la nuova legge regionale sull'inquinamento elettromagnetico che detta indicazioni anche per la pianificazione urbanistica.

##### Art.19 - punto 01) - elettrodotti

Di recente approvazione la L.R. 31/10/2000 n°30 - "Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico". Visto quanto scritto nelle NTA che prevede l'automatico prevalere di nuove norme regionali, si ritiene necessario già nella fase attuale prevedere di adeguare alle nuove disposizioni di legge le norme del PRG. Nell'art.13 punto 4 della L.R. 31/10/2000 n°30, sono indicate le distanze di rispetto delle linee di alta tensione e delle cabine di trasformazione dalle relative scuole, asili ed aree



(R3) - Si indirizza l'A.C. a riconsiderare secondo i disposti dell'art. 56 del PTCP le previsioni insediative in questa frazione anche in merito a:

- a. Accessibilità del comparto. La via Budrione che collega tutte le frazioni a Nord di Carpi non è nella VG interessata da potenziamenti, fra gli obiettivi che il PTCP si propone in merito al sistema della mobilità art. 60 è quello di favorire l'accessibilità nei nuovi comparti insediativi migliorando la rete di collegamento interna e anche con il sistema autostradale e ferroviario.
- b. Infrastrutture tecnologiche per lo smaltimento dei reflui. Dall'Ente gestore AIMAG dovrà essere acquisita una valutazione settoriale circa l'effettiva capacità residua di tali impianti di depurazione con eventuali limiti e condizioni. In merito al sistema di collegamento ed allontanamento dei reflui, dall'analisi idraulica ed idrologica del territorio emergono diverse problematiche che devono prevedere l'adeguamento delle reti ed impianti di trattamento dei reflui per consentire con priorità e tempi di attuazione certi le necessarie condizioni di sostenibilità degli interventi e delle trasformazioni del territorio.

(R4) - E' inoltre necessario, come indicato anche nei pareri Agenzia Regionale Prevenzione Ambientale e Azienda Sanitaria Locale, che lo strumento urbanistico venga adeguato alla normativa vigente per quanto riguarda:

- a. vengano ridefinite le aree di trasformazione insediativa b25 e b26 in considerazione al fatto che queste due aree si trovano sul cono di decollo/atterraggio e con conseguenze relative all'inquinamento acustico nel caso di un previsto potenziamento dell'aeroporto oltre che alla vicinanza della linea elettrica a 132Kv.
- b. nel previsto ampliamento del cimitero la fascia di rispetto di tale ampliamento presenta un raggio di 50 metri anziché di 200 come previsto dal DPR 285/90. L'ampiezza delle zone di rispetto delle strutture cimiteriali è definita ai sensi della Legge n.1265/34, art. 338 e del DPR n. 285/90, art.57. In assenza di decreti di riduzione delle medesime ai sensi delle leggi vigenti, esse sono di duecento metri e non possono comunque essere inferiori a 50 metri. Entro tali zone sono ammesse unicamente interventi di cui alla citata Legge n.1265/34, art. 338 e del DPR n. 285/90.

#### FOSSOLI (TAV.13)

E' previsto un ampliamento residenziale suddiviso in due comparti b11/b12, a Nord e a Sud della Via Martinelli che rappresenta l'asse viario principale di collegamento tra Fossoli ed il Capoluogo.

Si ribadisce che risulta difficile la verifica della conformità delle aree in quanto mancano i dati di riferimento sui servizi di standard in quanto non distinti nelle frazioni. E' comunque più comprensibile l'aumento del carico urbanistico su questa frazione che presenta servizi di base già consolidati, si rileva comunque la mancanza di previsioni di nuovi parcheggi e l'attenzione per quanto riguarda la sostenibilità ambientale per lo smaltimento dei reflui.

Per quanto concerne l'ampliamento del cimitero valgono le considerazioni precedenti in base alla legge n.1265/34, art. 338 e del DPR n. 285/90.

- Si richiama (C6) della parte relativa agli aspetti geologici

#### SAN MARINO (TAV.13)

Anche questa località è oggetto di ampliamento residenziale e produttivo con gli interventi denominati b13/b14/b24 e e3.

(R5) - Si richiede all'Amministrazione Comunale di controdedurre nel merito delle nuove previsioni in funzione dei seguenti aspetti:

- a. Si osserva che l'area a servizi del comparto b24 rientra quasi interamente nel rispetto cimiteriale, occorre quindi considerare questa area come extra standard e ritrovare la quota di standard nella rimanente porzione di fondiaria.
- b. Per il comparto e3 si prescrive una zona filtro tra la parte di nuova edificazione e la zona residenziale a sud adiacente. Inoltre in merito agli usi consentiti insediabili limitare l'inserimento di quelle incompatibili dal punto di vista ambientale.
- c. Infrastrutture tecnologiche per lo smaltimento dei reflui. Dall'Ente gestore AIMAG dovrà essere acquisita una valutazione settoriale circa l'effettiva capacità residua di tali impianti di depurazione con eventuali limiti e condizioni. In merito al sistema di collegamento ed allontanamento dei reflui, dall'analisi idraulica ed idrologica del territorio emergono diverse problematiche che devono prevedere l'adeguamento delle reti ed impianti di trattamento dei reflui per consentire con priorità e tempi di attuazione certi le necessarie condizioni di sostenibilità degli interventi e delle trasformazioni del territorio.
- d. E' prevista nel PTCP un tratto di tangenziale che collega via Cavata con la S.S. 468, tale previsione non è stata riproposta nella VG.
- e. Si richiama (C6) della parte relativa agli aspetti geologici.

#### SANTA CROCE (TAV.13)

Questa località si propone con tre nuovi comparti residenziali di nuovo insediamento, b20 - b21 si prefigurano come completamento del tessuto edilizio esistente mentre il b19 risulta collocato via Traversa San Giorgio con viabilità ad alta percorrenza e con uno svincolo che porta al casello autostradale, tale area si presta quindi ad avere notevoli problematiche di rumore ed inquinamento atmosferico. Inoltre la parte edificabile del comparto è posta a ridosso di un complesso edilizio con connotazioni architettoniche-tipologiche di interesse storico.

(R6) - Per quanto precedentemente argomentato si richiede all'Amministrazione Comunale di riconsiderare le previsioni insediative in funzione dei seguenti aspetti:

- a. Riprendendo i principi espressi nell'art. 56 del PTCP comma 5. (f) risulta necessario che il citato "criterio di azione selettiva" da individuare nelle località minori deve riguardare almeno questo comparto per le ragioni sopra esposte. Si chiede all'A.C. di valutare nello specifico la sostenibilità di questo comparto.

metri.

Strade extraurbane secondarie - categoria "C" - limite arretramento dell'edificazione minimo = ..... metri.

**Direttrici secondarie**

Strade extraurbane secondarie - categoria "C" - limite di arretramento dell'edificazione minimo = ... metri.

Strade extraurbane locali - categoria "F" - limite di arretramento della edificazione minimo = .... metri.

**Direttrici locali**

Strade urbane ed extraurbane - categorie "D - E - F" - limite di arretramento della edificazione minimo = ... metri.

15. Nella tavola "Studio relativo alle infrastrutture della mobilità" in scala 1:25.000 si devono inserire

- il tratto di viabilità di tipo C indicato nel P.T.C.P. che rappresenta il collegamento con il casello autostradale.
- il tratto di viabilità in località San Marino, a sud-ovest, che il P.T.C.P. indica Direttrice secondaria sulla Tav.9.1 e che risulta ancora mancante. E' quindi inserito sulle tavole corrispondenti il tratto di viabilità che collega via Cavata con la S.S. 468, in conformità a quanto indicato nel P.T.C.P. anche in superamento della riserva R5 punto d).

S'intende in tal senso integrato l'elaborato cartografico.

16. Fermo restando i limiti dei Centri Abitati di cui all'art. 4 del Nuovo Codice della strada, permane nella cartografia di azionamento la non sempre corretta collocazione e/o omissione dell'indicazione delle fasce di rispetto stradali: è necessario procedere alla stesura corretta in fase di adeguamento degli elaborati approvati che s'intendono in tal senso perfezionati ove necessario.

**Punto G9) parere C.C.P.**

L'Amministrazione Comunale non controdeduce alle riserve provinciali in merito al richiesto perfezionamento delle tavole PG6a e PG6b relativo l'inserimento della SS 468 verso Correggio, viabilità considerata nel P.T.C.P. direttrice principale e oggetto di potenziamento. Le tavole PG6a e PG6b non risultano prodotte in controdeduzione. Si prende atto.

**Punto G10) parere C.C.P.**

L'Amministrazione Comunale allega alle controdeduzioni un elaborato "Studio relativo alle infrastrutture della mobilità" dove approfondisce i temi inerenti la mobilità e motiva le scelte viabilistiche introdotte da questa Variante Generale. (vedi prescrizione punto 6) inoltre dichiara di essere ormai prossima all'adozione del piano del traffico dopo l'approvazione di questa Variante Generale. Le riserve sono superate con le integrazioni riportate ai punti precedentemente rilevati.

**STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE PROGRAMMAZIONE SOVRACOMUNALE E DISPOSIZIONI LEGISLATIVE - PIANO INFRAREGIONALE DELLE ATTIVITA' ESTRATTIVE**

**Punto H1) parere C.C.P.**

Si inserisce nelle Norme Tecniche di Attuazione l'Art. 68 bis. In riferimento alla zona per attività estrattiva "Ponte Motta", tale polo è stato inserito anche in cartografia di piano.

La riserva si intende superata.

**Punto H2) parere C.C.P.**

Sono state integrate le tavole di azionamento con i vincoli di cui al testo unico delle tutele (D.Lgs n°490 del 1999), inoltre è stato modificato l'Art. 69.01. La riserva è sciolta.

**Punto H3) parere C.C.P.**

L'Amministrazione Comunale fornisce gli estremi della delibera comunale di riduzione dei rispetti cimiteriali (n°31 del 11/3/95 e n° 179 del 19/09/1996) e il Piano Regolatore Cimiteriale ad esso allegato, ma non è stato fornito però nessun estremo relativamente ai decreti di riduzione ai sensi del R.D. 1265/34 e del DPR 285/90.

17. L'Amministrazione Comunale è tenuta a ricondurre i rispetti cimiteriali all'ampiezza indicata nelle tavole di Piano Regolatore Cimiteriale trasmesso, nel caso di ampliamenti avvenuti/

**Autostrada Modena-Brennero.** Potranno essere prescritte soluzioni ritenute più efficaci per garantire il rispetto dei limiti acustici assoluti di zona, laddove si rilevassero inadeguate le sole fasce attrezzate a verde, questo in particolare per il comparto residenziale B5.

Tali opere / soluzioni di mitigazione acustica dovranno essere convenzionate in sede di formazione-approvazione strumento attuativo, al fine di garantire la realizzazione. In particolare per i comparti B6 (ex b25) e B7(ex b26) un'idonea verifica del clima acustico è richiesta in relazione alla vicinanza degli impianti e della pista di decollo/atterraggio dell'aeroporto; dovrà essere assicurato anche in questo caso il rispetto dei limiti acustici assoluti di zona mediante idonee soluzioni, anche - eventualmente - a carattere edilizio .".

**Punto R2) parere C.C.P.****MIGLIARINA - ROMA - CASINAZZO (Tav 12)**

Per le località di Roma, Casinazzo e Migliarina i comparti previsti in adozione sono stati confermati con modifiche distributive che sono accolte.

A Migliarina inoltre si segnala la previsione di un ulteriore ampliamento di un'area riclassificata da zona agricola a "tessuto edificato" lungo la viabilità storica extraurbana (ad intervento diretto senza relazione geologica e con indice di edificabilità di 0.6 o 0.7) che non può considerarsi un mero lotto intercluso. (osservazioni n° 5/70/71)

Per quanto riguarda gli adeguamenti infrastrutturali per l'allontanamento delle acque meteoriche si segnala che oltre a manutenzioni ordinarie e straordinarie della Fossetta Bentivoglio è richiesto un adeguamento al collettore terminale.

La frazione di Migliarina è priva dei servizi minimi di base citati all'art. 56 comma 5 del P.T.C.P., situati invece a Budrione. Si conferma il parere del C.C.P. come segue:

- 42 L'ampliamento ulteriore proposto con l'accoglimento di osservazioni che di fatto non corrispondono ad un "tessuto già edificato", quanto piuttosto ad una estensione di territorio da urbanizzare con intervento diretto e con indice elevato, appaiono in contrasto con quanto richiesto in sede di riserve e con quanto già argomentato al punto R2 - c).  
L'OSSERVAZIONE 203 è respinta e va adeguato il perimetro del territorio urbanizzato. S'intende in tal senso modificata la tav. 12.

**Punto R5) parere C.C.P.****SAN MARINO (Tav 13-14)**

**Punto a)** l'Amministrazione Comunale controdeduce alla riserva provinciale riducendo il rispetto cimiteriale a 50 metri (vedere controdeduzioni al precedente punto H3); inoltre dichiara che il verde che ricade all'interno di tale fascia di rispetto non è stata conteggiata come verde di standard. Si prende atto.

**Punto b)** l'Amministrazione Comunale ha modificato all'Art. 60 gli usi consentiti inserendo solo quelle lavorazioni ad impatto moderato come stabilito nell'Art.24 delle Norme Tecniche di Attuazione.

**Punto c)** per quanto riguarda le infrastrutture tecnologiche di approvvigionamento e smaltimento, San Marino si presenta con una dotazione esistente adeguata.

**Punto d)** l'Amministrazione Comunale non inserisce il prolungamento di via Cavata verso la SS 468 previsto nel Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale. E' stato risolto d'ufficio al precedente punto G7 e G8 afferenti la viabilità.


**Punto e)** è stata superata con la controdeduzione al punto C6)

**Punto R6) parere C.C.P.****SANTA CROCE (Tav -24)**

L'Amministrazione Comunale controdeduce confermando le previsioni residenziali adottate della Variante Generale al P.R.G., ha potenziato ulteriormente la frazione con un nuovo comparto ed ha ampliato quelli precedentemente proposti in adozione, ha accolto osservazioni (anche in parte prive di verifiche geologiche) che producono un incremento della possibilità edificatorie residenziali anche in progressivo avvicinamento all'A22, che rappresenta una condizione critica. L'Amministrazione Comunale non ha operato "nessuna azione selettiva" come richiesto dal Piano sovraordinato..

- 43 Si conferma il parere del Comitato Consultivo Provinciale; la frazione di Santa Croce, anche in considerazione delle argomentazioni precedentemente espresse nella riserva generale,

# Urbanistica. Esclusione riduzione fascia di rispetto per interessi privati

Giovedì 24 Aprile 2014 05:33 | 

Urbanistica - Consiglio di Stato

2



Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 1317, del 17 marzo 2014

Urbanistica. Esclusione riduzione fascia di rispetto per interessi privati

Per consolidata giurisprudenza, il vincolo cimiteriale determina una situazione di inedificabilità ex lege, suscettibile di venire rimossa solo in ipotesi eccezionali e comunque solo per considerazioni di interesse pubblico, in presenza delle condizioni specificate nell'art. 338, quarto comma; ma non per interessi privati, come ad esempio per legittimare ex post realizzazioni edilizie abusive di privati, o comunque interventi edilizi futuri, su un'area a tal fine indisponibile per ragioni di ordine igienico-sanitario, nonché per la sacralità dei luoghi di sepoltura, salve ulteriori esigenze di mantenimento di un'area di possibile espansione della cinta cimiteriale. Il procedimento attivabile dai singoli proprietari all'interno della fascia di rispetto, pertanto, è dunque, in ogni caso, soltanto quello finalizzato agli interventi di cui all'art. 338, settimo comma, del citato r.d. n. 1265 del 1934 (recupero o cambio di destinazione d'uso di edificazioni preesistenti); mentre resta attivabile nel solo interesse pubblico – per i motivi anzidetti – la procedura di riduzione della fascia inedificabile in questione. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)

N. 01317/2014REG.PROV.COLL.

N. 09349/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9349 del 2013, proposto da Alabiso Gioacchino, in proprio e quale titolare dell'omonima ditta individuale, rappresentato e difeso dagli avvocati Patrizio Lepiane ed Enzo Giacometti, con domicilio eletto presso l'avv. Claudio De Portu in Roma, via Flaminia, 354;

contro

Comune di Seregno, in persona del sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Guido Bardelli e Andrea Manzi, con domicilio eletto presso il secondo in Roma, via Federico Confalonieri, 5;

per la riforma della sentenza del t.a.r. per la lombardia – milano, sezione ii, n. 02035/2013, resa tra le parti,